

228

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 7. Aprile 1862.  
dal Ministro dell' Istruzione Pubb.*

OGGETTO

*Istituzione di scuole normali*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Sessione Parlamentare del 1861.  
Camera dei Deputati

Progetto di legge per l'istituzione di scuole normali iniziato  
in Senato dal Ministero della Pubblica Istruzione (Dr. Lancini)  
e approvato nella tornata delli 5 aprile 1860.

Signori Deputati

Sono lieto di presentarvi come primo atto dell'amministrazione,  
a cui la benevolenza del Re mi ha chiamato, una proposta di legge  
sull'istituzione delle scuole normali all'oggetto di preparare ed abilitare  
all'ufficio di professori per l'insegnamento secondario. Questo progetto  
iniziato in Senato da uno dei miei onorevoli predecessori fu ora via  
modificato dalle Commissioni del Senato stesso ed è oggi ridotto  
nella forma più semplice e possibilmente più pratica.

Il pensiero d'istituire un insegnamento normale onde formare  
i professori dei ginnasi e dei licei, di cui da tanto tempo era sentito  
universalmente il bisogno, fu accolto con segni manifesti di approvazione  
nel pubblico e negli uffici tutti del Senato, i quali unanimemente  
incaricarono i loro commissari di far plauso a tal pensiero, introducendo  
però nella legge quelle necessarie aggiunte e modificazioni che dovevano  
meglio determinare i mezzi economici occorrenti per queste istituzioni  
e vigilarne l'andamento.

Non mi debbono, o signori, a dimostrarmi i vantaggi  
di una scuola normale superiore, né entrare in molti sviluppi  
sopra i principii di una legge e di una istituzione che saranno  
antica per la Francia e per la Germania, e di cui esiste anche  
da molti anni un modesto esempio in Corsica.

L'insegnamento secondario, su cui si fonda l'educazione generale  
d'un popolo, e di cui lo sviluppo è sempre in proporzione alla sua civiltà

dipende, come fu già detto tante volte, dal grado della istruzione, dalle buone abitudini, dalle virtù degli insegnanti. Nei ginnasi e nei licei si correggono i difetti dell'istruzione elementare e si preparano i giovani a salire a quegli studi universitari, nei quali invano s'invocherebbe l'intervisione delle libertà scolastiche tanto care alla Germania, senza una seria e profonda istruzione acquistata dai giovani in sì fatte istituzioni. In questi istituti tutto è opera dei maestri, del loro buon metodo, del loro sapere, del loro amore all'insegnamento. In tutte le professioni un tirocinio è necessario, e più che mai questo necessità è sentita per chi si destina all'insegnamento secondario, e ciò per la grande importanza che ha questo ufficio, e per le buone abitudini che deve avere chi l'esercita.

Nel maggior numero delle provincie italiane l'insegnamento secondario è ancora quasi da creare; in tutta la penisola, se si vuol dare un vero ed efficace impulso agli studi, bisogna fornire nei ginnasi ed nei licei un numero sufficiente di buoni maestri. A ciò è tanto più urgente di poter rinviare, ove si consideri che l'insegnamento secondario è quello che forma la cultura della grande maggioranza di un popolo, e come ogni cosa debba più particolarmente in Italia concorre a quella armonia di cognizioni generali e di abitudini intellettuali, che sono l'elemento più potente dell'unità politica di una nazione.

La scuola normale di Parigi creata dalla convenzione, costantemente

2  
C

riordinata ed ampliata dai governi che la susseguirono, è oggi  
il più grande stabilimento che esista in Francia, quello che  
fornisce di maestri e di professori tutti i licei, tutte le facoltà  
universitarie di quella grande nazione. Questa scuola che non solo  
alimenta tutto il corpo insegnante della Francia, ma nella quale  
per ora si sono formati e si formano tuttora uomini illustri  
nelle scienze e nelle lettere, esibisce oggi un mondo scolastico che sta  
e vive tutto d'una. Le scuole, i laboratori, i gabinetti, le biblioteche,  
le abitazioni degli insegnanti e degli alunni, tutto si compie e  
in quell'unico istituto.

In Italia il primato della scuola normale non poteva  
sorgere sotto questa forma: ragioni di economia, condizioni geografiche  
importanti centri scientifici sparsi qua e là per la penisola, la stessa  
medesima storia, tutto s'opponeva a tempo immutabile quell'impio.

Per dunque immaginare l'appresso di stabilire le scuole  
normali e le sezioni in cui naturalmente si divide l'insegnamento  
normale presso le varie università del regno, affinché gli alunni  
di quelle scuole potessero aspirare agli insegnamenti speciali, potersi  
seguire gli studi teorici nelle università.

Non mi fermo ad esaminare se quello grande ed intesa  
contribuzione scolastica che è l'opera della scuola di Parigi  
non esista sopra tutto politicamente considerata, una eccessiva  
influenza sullo spirito degli alunni e sui frutti dell'istruzione  
che sono chiamati a compiere: la scuola normale nel modo che

vi è proposta e qualche cosa di meglio fra l'istituzione francese  
e i seminari liberi della Germania, qualche cosa che lascio ai  
giovani una certa libertà di sviluppo morale, un certo spazio alle  
affezioni domestiche, senza togliere agli studi propri della scuola stes-  
sa profondità e la disciplina che in suoi condizioni necessarissime

In Francia gli alunni della scuola normale non vivono che  
nella scuola per tutto il tempo del corso che è generalmente di tre anni  
e nella scuola stessa ricevono le lezioni, fanno gli esercizi, e tutte le  
pratiche dell'insegnamento. In Germania, nel seminario filologico  
di Berlino e nei tanti altri seminari di scienze o di lettere che sono sparsi  
in quel vasto paese gli alunni seguono liberamente alcuni corsi  
speciali e non hanno che alcuni ore di studio in comune. Secondo  
la legge che si è proposta, la maggior parte degli alunni della scuola  
normale convivere in uno stabilimento in cui gli esercizi, le conferenze,  
le lezioni pratiche si danno per tutto il tempo in cui durano  
i corsi universitari che pure devono seguirsi; tutti gli alunni poi  
sono liberi di tornare alle case loro nelle vacanze. Qui mancherei  
al debito mio, se non ricordassi i buoni frutti che la scuola normale  
creata presso l'Università di Pisa fin dal 1837 ha prodotti. Non  
si stavi a dir che da quella scuola normale sono usciti tutti i maestri  
e i professori dei ginnasi e dei licei della Toscana ed anche di altre  
provincie Italiane e che nelle Università di Bologna, di Pisa,  
di Siena e nel Museo di Fisica e di Storia Naturale di Firenze  
vi sono oggi professori illustri e alcuni di fama più che

Italiana quali furono alunni di quella scuola? ma più che  
altro mi piace di ricordare che per la lunga disciplina con cui quella  
scuola si regge, per la libertà che hanno i giovani nel seguire  
i corsi universitari e nel tornare alle case loro nelle vacanze  
non si ebbe mai a lamentare nessun atto grave di indisciplino,  
nessun disordine interno. Una scuola normale in cui sono ammessi  
giovani eletti con rigorosi esami, e che però hanno dato prova  
di amor allo studio, d'impegno per sè stessi nella professione  
in cui si indirizzano, non ho nulla che fare con quei collegi  
in cui quasi confusamente entrano giovani d'ogni specie,  
cioè di quelli che amano lo studio e di altri che l'amano poco  
o nulla, di quelli ben educati e di altri meno, e in cui si vollero  
mantenerle applicate presso che le discipline del medio evo.

La convivenza degli alunni nelle scuole normali che  
vi sono proposte dispensa i giovani studiosi dal prendere  
un proprio tempo, insieme loro abitudini d'ordine e di vita  
opposto, fa che nel consorzio comune coi professori adetti  
alla scuola, siano non solo costantemente istruiti ma pur anco  
educati nelle buone maniere.

Così fissati i principii generali della nostra istituzione  
parve alla Sapienza del Senato, soprattutto tenendo conto  
delle condizioni economiche del paese, di non troppo estenderla,  
almeno nella sua origine, sicché nel progetto di legge s'ha

Alto  
~~Alto~~

si è presentato, il nuovo studio normale, il nuovo studio  
normale. Del regno si applica sulla scuola normale attualmente  
esistente in Pisa, che dovrebbe essere riordinata secondo le norme  
prescritte dalla legge sopra. Certo il numero dei maestri e dei Professori  
per i ginnasi o per i licei che potrà essere fornito da questo primo  
studio è ben lungi dal soddisfare ai bisogni di quegli stabilimenti,  
e se si tien conto di tutti gli istituti scolastici provinciali, comunali  
o di privata origine che oggi esistono, e che di certo dovranno moltiplicarsi  
si può affermare che il numero degli alunni abilitati all'insegnamento  
preparati dalla nuova scuola varrà appena il tempo di quello che  
realmente si richiede. Ma la legge che ha voluto affermare allo Stato  
un certo numero di buoni insegnanti, rispettando la libertà dell'  
insegnamento, largamente interpretato, non ha voluto, né creare  
per gli alunni della scuola normale un titolo assoluto di preferenza  
per la professione dell'insegnamento secondario, né escludere da  
questo campo tutti coloro che nelle altre Università dello Stato, o liberi  
o ricorrendo ai liberi insegnanti, o studiando da loro, a quella  
professione s'indirizzano.

È però stabilito nella legge che altri studi normali presso  
altre Università con o senza contratto potranno essere fondati  
secondo i bisogni dell'insegnamento secondario, ma che le leggi  
speciali dovranno approvare queste nuove fondazioni.

In una parola, il Senato ed il Ministro che ha l'onore

5

Di presentarsi questa legge, hanno ritenuto che per fondare solidamente una istituzione così vitale, per non esigere dallo Stato troppo grandi sacrifici, per attendere dall'esperienza una guida sicura per l'avvenire, conveniva edificare sopra quello che esiste, migliorare un'istituzione che, anche tal quale, produce già buoni frutti.

Sono stabilite per la prima fondazione dello studio normale trenta posti per alunni convallanti, venti dei quali gratuiti per intero e dieci per metà. In tutti i tempi e in tutti i paesi questo onore dello Stato a chi si prepara all'insegnamento secondario fu riconosciuto meritorio, e se questa mercede ha esistito per l'addietro, deve essere più che mai valutata nei nostri tempi, in cui alla professione modesta, laboriosa, sempre poco remunerata di un maestro o di un professore di Ginnasio, di Liceo fanno concorso quelle rapide e ricche fortune, che con fatica di certo non maggiori procurano le carriere amministrative, militari, ed industriali.

L'istituzione di posti gratuiti per metà è tutt'altro che nuova: nei liberi seminari della Germania sono fissati stipendii o interamente o per metà gratuiti, e così pure si fa nel Belgio: nella scuola normale di Parigi le cosiddette mercede borse hanno esistito, poi furono soppresse, poi di nuovo ristabilite. Il rigore determinato delle prove con cui si ammettono gli alunni ai posti gratuiti delle scuole normali richiederebbe che una dose assoluta di merito fosse stabilita per l'ammissione, ma pure si deve tener conto che l'



istituzione è quasi nascente, e ancor pochi sono  
in Italia i buoni licei in cui sia dato ai giovani di ben  
prepararsi agli esami difficili d'ammissione, grandi il numero  
degli insegnanti di cui lo Stato ha bisogno, né si deve più  
dimenticare che la prospettiva del pagamento del posto più o  
quello intrinsecamente gratuito è uno sprone continuo alla diligenza  
e allo studio. Gli articoli summi della legge contengono  
quelle disposizioni fondamentali relative al corso degli studi  
della scuola normale, alla direzione della medesima e agli esami  
di ammissione, di passaggio e ultimi della scuola. Queste disposizi-  
oni, in quanto alla loro parte essenziale, lasciando al regolamento di  
adattare le sue parti secondarie, discendono immediatamente  
dallo spirito che domina tutta l'istituzione, sono ispirate  
dalla esperienza, e non si è indotato non si poteva far meglio  
di quello che si trova stabilito nelle leggi simili della Germania,  
della Francia e del Belgio.

Merita però specialmente la vostra attenzione l'articolo 10,  
che contiene il germe dei seminari liberi propriamente detti  
della Germania. È noto che questi seminari sono quei che  
altre volte si formavano i vari istituti della scienza, i professori delle  
Università e perciò si comprendo come in Germania, ove le scuole  
normali primarie sono a Livello, questa non sia la condizione  
dei seminari, ove si raccolgono giovani, che hanno fatto già  
alcuni anni di studi speciali oltre quelli dei licei, ed ambro seguito  
corsi universitari. In questi articoli sono stabilite quattro

Sussidi annuali di L. 1200 da durare per tre anni  
e da conferirsi alla fine del corso agli alunni della  
Scuola normale che risulteranno i più meritevoli in tutti  
gli esami dell'intero corso: questo sussidio dovrà essere alleggerito  
l'alunno abbia ottenuto un collocamento in una delle scuole dello Stato,  
o abbandonata la professione dell'insegnamento. Non stavo a dire  
come la creazione di questi premi debba essere un eccitamento  
potente agli alunni onde sostenere nelle fatiche di tutto il  
travaglio; in quell'articolo è pure disposto che gli alunni così  
premiati sono a disposizione del Ministero della pubblica  
Istruzione, che li colloca come assistenti per tutto il tempo che  
dura il sussidio presso una cattedra, o uno stabilimento universitario.  
C'è ciò che io mi permetto di chiamare il genere dei seminari  
liberi della Germania; i giovani più istruiti, i più istruiti  
continuano in quelle scuole private che hanno prescelto presso  
un professore d'Università, o in esse si perfezionano.

L'articolo 13 e seguenti contiene la disposizione  
relativa alla spesa dell'istituzione della scuola normale,  
spesa che si compone di un assegno ordinario e di uno  
straordinario per l'adattamento del locale. Questo ultimo  
risorse non l'avevo appreso perché il locale da me oggi  
esistente la scuola normale in Pisa, è capace di provvedere  
all'abitazione di un numero molto maggiore di alunni  
di quello che sia qui vi fu, ed è fornito ampiamente delle  
sale e dei locali per le conferenze, per gli esercizi pratici

e per l'alloggio del Direttore e degli insegnanti della scuola. La spesa ordinaria fissata per i due mesi di Novembre e Dicembre dell'anno corrente, nella supposizione che la nuova scuola normale debba essere aperta in quell'epoca, è calcolata sopra una tabella unita al progetto. In questa tabella sono stabilito, in termini miti ma per sufficienti almeno per ora, le spese varie d'istruzione e di mantenimento degli alunni nell'interno della scuola.

Il sottoscritto è profondamente convinto che non vi può essere spesa più profittevole, più degna di essere raccomandata al Parlamento quanto quella che è proposta in questa legge alla vostra approvazione, e nella quale si è certi di ottenere ogni anno un certo numero di buoni Professori e maestri per l'insegnamento secondario. Con questa proposta andremo ricorrendo in una stessa scuola, presso la stessa Università, i migliori giovani accolti da tutte le provincie del Regno; in questa scuola perfezioneremo i loro studi; diventeranno buoni Cittadini e impareranno che le virtù dell'animo e la sapienza sono il fondamento della libertà e della gloria Patria, e sparsi poi nei ginnasi e nei licei del Regno trasponderanno nei loro allievi, e quindi nelle generazioni crescenti, più fecondi semi del Nazionale risorgimento.

Corino 7. Aprile 1862

C. Matteucci

Articolo 1.° Sono istituite nel Regno quattro  
 Studi normali presso le Università di Napoli, Palermo,  
 Pavia, Milano e Pisa, affine di preparare ed abilitare  
 all'ufficio di Professore per l'insegnamento secondario.

Articolo 2.° Ogni studio normale si ha composto di  
 due sezioni. 1.ª di Belle Lettere, Storia e Filosofia, 2.ª  
 di Matematica, Scienze Fisiche e Naturali.

Articolo 3.° Lo studio normale avrà ~~obbligatoriamente~~  
~~permanente~~ ~~instituti~~ ~~e~~ ~~segni~~ ~~gratuiti~~. Stabiliti

~~per~~ ~~crea~~ ~~in~~ ~~questo~~ ~~studio~~ ~~normale~~  ~~saranno~~ ~~istituiti~~  
~~il~~ ~~ragionamento~~ ~~alcuna~~ ~~dis~~ ~~segni~~ ~~salvo~~ ~~di~~ ~~L. 700~~  
~~per~~ ~~prima~~ ~~fondazione~~ ~~dieci~~ ~~in~~ ~~sei~~ ~~posti~~ ~~gratuiti~~ ~~e~~ ~~dieci~~  
~~ciascheduno~~ ~~studio~~ ~~normale~~ ~~1.ª~~ ~~e~~ ~~seconda~~ ~~sezione~~  
~~segni~~ ~~gratuiti~~.

~~due~~ ~~studie~~ ~~normali~~ ~~avrà~~ ~~assegnati~~ ~~dieci~~ ~~posti~~  
~~per~~ ~~questi~~ ~~due~~ ~~posti~~ ~~ciascheduno~~ ~~studio~~ ~~normale~~  ~~saranno~~ ~~assegnati~~ ~~dieci~~  
~~in~~ ~~di~~ ~~L. 700~~ ~~e~~ ~~dieci~~ ~~membri~~ ~~di~~ ~~L. 300~~  
~~per~~ ~~la~~ ~~1.ª~~ ~~sezione~~ ~~due~~ ~~in~~ ~~di~~ ~~L. 300~~  
~~art. 11.º~~

Il Ministro avrà facoltà di istituire in Convitto nel  
 lo agli studi normali; ~~in~~ i fondi necessari ad in-  
 stituirlo dovranno per questi con legge speciale.

Articolo 4.º Quando s'istituisca in Convitto presso uno  
 studio normale otto borse interne ed otto semiborse di quelle  
 assegnate a ciascuno studio normale, saranno esclusi a  
membri



Il diploma che l'allievo riceve alla fine del corso normale è dopo superati gli esami prescritti dal Regolamento, sarà in titolo di preferenza per essere nominato Professore negli Stabilimenti d'istruzione Secondaria.

Articolo 9.<sup>o</sup> Ogni anno, alla fine di ciascun Corso, il Ministro aprirà un Concorso a cui saranno ammessi tutti i giovani che abbiano ottenuto il diploma nello studio normale o il grado corrispondente in una Università Italiana. Il Concorso, come si stabilisce in una legge, sarà tenuto su di un <sup>tema</sup> stabilito anticipatamente <sup>per l'anno da una delle parti</sup> e giudicato <sup>mentre da una delle parti</sup> <sup>concorrentemente</sup> dal Ministero di Istruzione Pubblica.

Le quattro divisioni che avranno scritto le quattro migliori tesi ottterranno in premio di L. 3000.

Le tesi premiate saranno pubblicate a spese del Governo. Il Regolamento prescriverà le norme del concorso.

Articolo 9.<sup>o</sup> È autorizzata una maggior spesa di ~~5000~~ al capitolo 34, articolo unico, titolo 1.<sup>o</sup>

spese ordinarie del bilancio passivo del Ministero di pubblica istruzione per l'anno 1862, per la quota di maggior spesa occorrente, a termini della tabella annessa alla presente legge per l'apertura del nuovo studio normale.



I libri saranno dati della facoltà di medicina per  
segnalare lo studio e l'industria.  
L'archivista università indicherà per favore questi  
libri. da questi uno sarà attribuito alle discipline  
sane, uno alla Matematiche uno alle filologiche, uno  
alle fisiche.

N. 228

Al signor  
Imbriani Bonghi  
Cantabrigia Gergini De Blang  
Morca Torcanelli, Bonou  
Caffino

Luogo del 29 luglio 1882

R. Bonghi

1882



*Manua la viaggio che deve prendere*

**Art. 1.**

Sono instituiti nel regno quattro studi normali presso le Università di Napoli, Palermo, Pavia, Milano e Pisa affine di preparare ed abilitare all'ufficio di professore per l'insegnamento secondario.

**Art. 2.**

Ogni studio normale si può comporre di due sezioni: 1° di belle lettere, storia e filosofia; 2° di matematica, scienze fisiche e naturali.

**Art. 3.**

Presso ciascheduno studio normale saranno stabiliti per prima fondazione dieci interi posti gratuiti e dieci semi-gratuiti.

Per questo fine a ciascheduno studio normale saranno assegnate dieci intere borse di lire 700, e dieci mezze borse di lire 350.

**Art. 4.**

Il ministro avrà facoltà d'instituire un convitto presso agli studi normali; i fondi necessari ad instituirlo dovranno essere chiesti con legge speciale.

**Art. 5.**

Quando s'instituisca un convitto presso uno studio normale otto borse intere ed otto semi-borse di quelle assegnate a ciascuno studio normale saranno esclusivamente riservate ai convittori.

**Art. 6.**

Nessuno può essere ammesso allo studio normale in qualità di alunno esterno o interno pagante o gratuito senza aver passato un esame di ammissione di cui il detto regolamento fisserà le norme.

**Art. 7.**

La direzione dello studio normale è affidata ad un Consiglio composto del rettore dell'Università come presidente, dei direttori delle sezioni come vice presidenti, e dei professori addetti agli esercizi interni dello studio normale.

La facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali per la sezione di scienze matematiche fisiche e naturali, e la facoltà di belle lettere e filosofia per la sezione di belle lettere e filosofia, nomineranno nel loro seno i direttori delle due sezioni, e fra i professori ordinari e straordinari ed i liberi insegnanti, quegli i quali saranno addetti agli esercizi interni dello studio normale.

*Manua 1 oct. 8*

*Progetto Bonghi*

*Scuole normali*

Art. 1

La legge prescrive che le scuole normali  
siano istituite in ogni città o borgo  
che abbia una popolazione di oltre  
diecimila abitanti. La legge prescrive  
che le scuole normali siano dotate  
di un numero di alunni sufficiente  
per l'istituzione di una classe  
per ogni sesso. La legge prescrive  
che le scuole normali siano dotate  
di un numero di maestri sufficiente  
per l'istruzione di tutti gli alunni.  
La legge prescrive che le scuole  
normali siano dotate di un numero  
di locali sufficiente per l'istruzione  
di tutti gli alunni. La legge prescrive  
che le scuole normali siano dotate  
di un numero di libri sufficiente  
per l'istruzione di tutti gli alunni.  
La legge prescrive che le scuole  
normali siano dotate di un numero  
di strumenti sufficiente per l'istruzione  
di tutti gli alunni. La legge prescrive  
che le scuole normali siano dotate  
di un numero di materiali sufficiente  
per l'istruzione di tutti gli alunni.  
La legge prescrive che le scuole  
normali siano dotate di un numero  
di mezzi sufficiente per l'istruzione  
di tutti gli alunni. La legge prescrive  
che le scuole normali siano dotate  
di un numero di risorse sufficiente  
per l'istruzione di tutti gli alunni.  
La legge prescrive che le scuole  
normali siano dotate di un numero  
di mezzi sufficiente per l'istruzione  
di tutti gli alunni. La legge prescrive  
che le scuole normali siano dotate  
di un numero di risorse sufficiente  
per l'istruzione di tutti gli alunni.

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 5. Aprile 1862.

### OGGETTO

*Istituzione di studi normali*

#### Articolo 1.

È istituito nel Regno uno studio normale all'oggetto di preparare ed abilitare all'Ufficio di professore per lo insegnamento secondario.

Lo studio normale si compone di due sezioni.

1. Di belle lettere, storia, e filosofia;
2. Di matematica, scienze finite e naturali.

L'istituto normale che attualmente esiste presso la Università di Pisa è dichiarata studio normale e sarà riordinata secondo le norme prescritte dalla presente legge.

L'istituzione presso altre Università di altri studi normali con o senza convitto dovrà stabilirsi per legge secondo i bisogni dell'istruzione secondaria.

#### Articolo 2.

Sono stabilite per la prima fondazione dello studio normale trenta posti per alunni.

convittori, venti di quali gratuiti per in-  
-tiero, e dieci per metà.

L'assegno annuo fissato per ognuno  
dei posti interamente gratuiti è di £ 800.

#### Articolo 3.

Potranno ammettersi come alunni  
convittori dello studio normale anche  
coloro che avranno sostenuto con appropria-  
-zione lo stesso esame d'ammissione degli  
aspiranti ai posti gratuiti, pagando  
annualmente la somma di £ 800; il  
numero di questi alunni a pagamento  
sarà determinato dal regolamento gene-  
-rale.

Saranno pure ammessi agli esercizi  
degli studi normali, nella sezione delle  
scienze matematiche, fisiche e naturali,  
alumni esteriori secondo norme da sta-  
-bilirsi dal regolamento.

#### Articolo 4.

Il corso degli studi per ogni sezione  
dura tre anni, e l'anno scolastico dello  
studio normale è di nove mesi.

Nei primi due anni gli alunni st-  
-tenderanno agli esercizi interiori consistenti  
in composizioni, ripetizioni, e conferenze  
e alle lezioni dell'Università; nel terzo

anno sono oltre ciò esercitati nella pratica dell'insegnamento nell'intorno dello studio e presso le scuole locali d'istruzione secondaria.

Per la sezione di cui fanno parte le scienze fisiche, e naturali, vi sono inoltre esercizi pratici negli stabilimenti universitari di fisica, chimica, e storia naturale.

#### Articolo 5.

La direzione dello studio normale è affidata ad un consiglio composto del Rettore dell'università come Presidente, del Direttore dello studio come vice Presidente, e dei professori addetti agli esercizi interni dello studio normale.

Il Ministro destina a Direttore dello studio normale un professore d'Università e nomina temporariamente i suddetti professori scegliendoli fra quelli ordinari, o straordinari delle facoltà e fra i liberi insegnanti.

#### Articolo 6.

Per concorrere agli esami speciali alle rispettive sezioni, affine di essere ammesso ai posti gratuiti, bisogna essere italiano, di buona condotta, e presentare gli attestati degli esami superati sulle materie che formano soggetto degli studi liceali.

I concorrenti dovranno essere autorizzati dal loro padre o da chi legalmente lo rappresenta a seguire i corsi dello studio normale per l'istituto borcinio.

#### Articolo 7.

Alla fine d'ogni anno accademico il Ministro intima gli esami di concorso a un certo numero di posti gratuiti di alunno.

Il primo esame consiste in composizioni

B

scritte sopra temi compilati dal Consiglio direttivo dello Studio normale. Superato l'esame i concorrenti sono ammessi ad un secondo esame orale presso il Consiglio medesimo.

Le liste definitive per i posti gratuiti di alunno sono rassegnate al Ministro dell'istruzione pubblica per la proposta del regio decreto di nomina.

#### Articolo 8°

Gli alunni subiranno alla fine d'ogni anno scolastico un esame dato pubblicamente dinanzi al Consiglio direttivo sulle materie studiate nell'anno.

Gli alunni che per ragione di malattia prolungata o di altro legittimo impedimento non hanno potuto in fine dell'anno presentarsi all'esame, e quelli che essendovisi presentati ne furono rimandati, non potranno esservi riammessi se non nel primo mese del venturo anno scolastico.

I rimandati per la seconda volta saranno di appartenere allo studio.

Il Consiglio direttivo dello Studio potrà proporre al Ministro in seguito agli esami annuali il passaggio di un alunno dal posto gratuito per età a quello intrinsecamente gratuito.

#### Articolo 9°

Alla fine del corso l'alunno che supererà l'ultimo esame riceverà un Diploma di capacità per l'insegnamento secondario.

Questo diploma sarà speciale per una delle materie della sezione in cui si è iscritto.

e potrà anche essere per alcune, o per tutte le materie della sezione stessa in seguito a prove da stabilirsi nel regolamento.

Ente

A parità di condizioni il diploma è un titolo di preferenza per essere nominato professore negli stabilimenti d'istruzione secondaria, salvo il prescritto delle vigenti leggi per la nomina dei professori.

#### Articolo 10.

Sono istituiti quattro premi da conferirsi alla fine del corso agli alunni dello studio normale che risulteranno i più meritevoli in tutti gli esami dell'intero corso. Il premio consisterà in un sussidio annuale di  $\text{L. } 1200$ , da durare per tre anni e da cessare quando l'alunno abbia ottenuto, o rifiutato un collocamento in una delle scuole dello Stato, o abbandonata la professione dell'insegnamento.

Gli alunni così premiati sono a disposizione del Ministro della pubblica istruzione che li coltiva come assistenti per tutto il tempo che dura il sussidio presso una cattedra o uno stabilimento universitario.

#### Articolo 11.

Gli alunni dello studio normale che hanno riportato il diploma di capacità sono ammessi agli esami di laurea con esenzione dalle tasse universitarie.

Articolo 12  
L'ordine degli studi, il modo degli esami, ed in generale tutto ciò che spetta al buon andamento scolastico disciplinare ed economico dello studio normale, sarà determinato dal regolamento generale approvato con Decreto Reale, sentito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Articolo 13  
È autorizzata una maggiore spesa di  $\text{L. } 4,933.33$ , al capitolo 84, articolo unico titolo I: spese ordinarie del bilancio passivo del Ministero di pubblica istruzione per corrente anno 1862, per la quota di maggiore spesa occorrente a termini della tabella annessa alla presente legge per l'apertura del nuovo studio normale in novembre prossimo.

È autorizzata una spesa ancora di  $\text{L. } 20$  m nel titolo secondo spese straordinarie dello stesso bilancio al capitolo 91, sotto il numero 91, bis (in denominazione studio normale di Pisa per l'insegnamento secondario, per le spese di prima fondazione dello stesso studio

qualora da calcoli più particolarmente giusti venisse per avventura risultare necessario un aumento sulle predette spese di prima fondazione, si dovrà, avanti d'intraprendere i lavori,

3



provvedere a norma delle leggi sulla consuetudine dello Stato.

Articolo 14.

Colla presente legge nulla è innovato relativamente agli studi continuati nelle varie Università del Regno per abilitare all'insegnamento secondario nelle istituzioni esistenti a beneficio degli studenti, le quali hanno per loro scopo di promuovere gli studi medesimi.

Cabatta  
Della prima spesa occorrente  
per il primo anno della scuola normale  
di Pisa

Direttore degli studi	£	2,000	..
Attribuzioni pagli insegnanti	"	4,000	..
Economo	"	2,000	..
Inserimenti	"	8,000	..
Spese varie	"	3,000	..
Mantenimento degli alunni calcolando il posto intero a £ 800.	"	20,000	..
	£	41,000	..
Di dotte perche già stanziato nel bilancio del 1862 dell'As- trazione pubblica	£	12,600	"
Restano	£	28,400	..

Per l'apertura della nuova scuola  
in novembre del corrente anno  
occorre lo stanziamento di un  
sesto della predetta somma per  
mesi di Novembre, e Dicembre L. 1733. 33.

N. B. Per il secondo ed il terzo  
anno del corso triennale il numero dei  
posti gratuiti crescerà ineguali propor-  
zioni.

Adi 7. Aprile 1862.

Il 9. Presidente del Senato

Di. 7.

N° 228.

Progetto di legge presentato  
dal Ministro dell'Interno  
(Melloni)

Estensione di rade comunali

Comunata del 7. Aprile 1862.

---